

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 dicembre 1968, n. 1628.

Accordo di cooperazione cinematografica tra l'Italia
e la Bulgaria, concluso a Sofia il 29 luglio 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri
e concerto con i Ministri per il commercio con l'estero
e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di
produzione cinematografica tra l'Italia e la Bulgaria
concluso a Sofia il 29 luglio 1967, a decorrere dalla
entrata in vigore in conformità all'art. 13 dello
stesso

presente decreto, munito del sigillo dello Stato, inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Fatto a Roma, addì 10 dicembre 1968

SARAGAT

LEONE — MEDICI — RUSSO —
MAGRI

Guardasigilli: GAVA
Fatto alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1969
del Governo, registro n. 228, foglio n. 1. — CARUSO

Accordo di coproduzione cinematografica tra
Repubblica Italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI
BULGARIA;

considerato che una più stretta collaborazione tra
rispettive industrie cinematografiche contribuirà ef-
ficacemente allo sviluppo delle relazioni culturali ed
economiche dei due Paesi;

motivati dal desiderio di collaborare nel campo ci-
nematografico per favorire la coproduzione di film di
particolare interesse artistico o culturale o spettacolare
oggettivo o a carattere documentario;
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I film realizzati in coproduzione sono considerati di
diritto alla stregua dei film nazionali di ogni
dei due Paesi e godono tutti i benefici previsti dalla
legislazione per i film del relativo Paese.

Il comma precedente è da intendersi nel senso che
i vantaggi sono conferiti al coproduttore o ai co-
produttori del Paese che li concede.

Articolo 2

Le Parti contraenti favoriranno i contatti diretti tra
imprese cinematografiche dei due Paesi.

Tutte le questioni relative alla produzione del film
devono essere precisate nei contratti che verranno
conclusi tra le imprese dei due Paesi in conformità con
il presente Accordo, ed in particolare il carattere della
produzione, gli apporti di ciascuna delle parti, le condi-
zioni di soggiorno per gli attori, i tecnici e il rimanente
personale impegnato nella realizzazione del film; l'im-
portazione e l'esportazione del materiale necessario alla
realizzazione e allo sfruttamento del film (pellicola, ma-
teriale tecnico, costumi, materiali scenografici, mate-
riale pubblicitario e altri materiali cinematografici).

Articolo 3

La coproduzione sarà effettuata di regola mediante
apporti delle rispettive parti di servizi e di materiale
cinematografico.

La situazione di equilibrio sull'insieme delle parteci-
pazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi co-
produttori sarà esaminata annualmente dalla commis-
sione mista.

Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie
nelle coproduzioni debbono essere, nel complesso, equi-
vocate.

Articolo 4

Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego
di un regista di uno dei Paesi contraenti.

Articolo 5

1) La partecipazione minoritaria non può essere infe-
riore al 30 % del costo di produzione di ciascun film.

2) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbli-
gatoriamente consistere in una partecipazione tecnica
ed artistica effettiva: essa deve essere almeno di un
autore, di un tecnico, di un attore in un ruolo princi-
pale, e di un attore in un ruolo secondario.

3) Deroghe al primo comma del presente articolo
possono essere accordate dalle Autorità delle Parti con-
traenti per film il cui costo sia notevolmente superiore
al costo medio delle produzioni cinematografiche nel
Paese maggioritario, oppure per film di particolare va-
lore artistico o culturale; in tali casi la partecipazione
del coproduttore minoritario non può comunque essere
inferiore al 20 % del costo del film.

Articolo 6

La partecipazione di interpreti aventi la nazionalità
di un Paese terzo può essere ammessa eccezionalmente
previa intesa fra le autorità dei due Paesi, tenendo
conto delle esigenze del film.

Analogamente, previa intesa fra le autorità dei due
Paesi, potranno essere consentite, per esigenze del film,
anche riprese in esterni ed interni dal vero in terzi
Paesi.

Articolo 7

Per ogni film di coproduzione debbono essere appron-
tati due negativi o un negativo ed un controtipo.

Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo
o di un controtipo.

Articolo 8

L'importazione e l'esportazione di tutti i materiali ne-
cessari ad ambo le parti alla realizzazione dei film di
coproduzione, otterranno ogni facilitazione dalle com-
petenti autorità dei due Paesi.

L'importazione temporanea dei predetti materiali è
esente da dazi doganali.

Articolo 9

La domanda per una coproduzione deve essere pre-
sentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese,
unitamente alla documentazione necessaria, la sceneg-
giatura o il trattamento, il piano approssimativo delle
riprese nel territorio dell'altro Paese, le forme di partici-
pazione dell'altra parte.

Articolo 10

Le clausole dei contratti che prevedono la riparti-
zione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati deb-
bono essere approvati dalle autorità competenti delle
Parti contraenti.

La ripartizione dei proventi deve di massima corri-
spondere alla partecipazione dei coproduttori al costo
di produzione.

Articolo 11

I titoli di testa dei film di coproduzione debbono com-
prendere in un quadro separato oltre i nomi dei copro-
duttori la dicitura « coproduzione italo-bulgara » oppu-

re « coproduzione bulgaro-italiana ». Analoga dicitura dovrà figurare su tutto il materiale pubblicitario del film.

I film di coproduzione sono presentati ai Festival internazionali dal Paese di partecipazione maggioritaria. I film a partecipazione uguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 12

Durante il periodo di validità del presente Accordo, una Commissione mista sarà convocata ogni anno, alternativamente in Italia o in Bulgaria.

La Delegazione italiana sarà presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. La Delegazione bulgara sarà presieduta da un rappresentante del Comitato per l'arte e la cultura.

Essi saranno assistiti da funzionari e da esperti.

La Commissione mista ha il compito di esaminare e di risolvere i problemi riguardanti l'applicazione del presente Accordo nonchè di studiare e proporre eventuali disposizioni per il suo rinnovo.

Ogni Parte contraente ha la facoltà di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della Commissione mista sia in caso di modifiche importanti nella legislazione di uno dei due Paesi, sia per altre valide ragioni.

Articolo 13

Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma ed è valido per tre anni.

Esso verrà successivamente rinnovato di anno in anno per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti contraenti, con un preavviso scritto di almeno tre mesi.

FATTO a Sofia il 29 luglio 1967, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua bulgara, le due versioni facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica popolare di Bulgaria*

KARAMANEV

*Per il Governo
della Repubblica italiana*

ORAZIO ANTINORI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

MEDICI